

STATUTO
BOERO BARTOLOMEO S.p.A.

TITOLO I - Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni denominata "BOERO BARTOLOMEO - Società per Azioni".

Art. 2 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- a) la produzione e la commercializzazione di smalti, colori, vernici, prodotti vernicianti in genere, di sistemi tintometrici e loro accessori, di olii industriali e derivati, di contenitori e di imballaggi in genere;
- b) l'assunzione di interessenze e partecipazioni in Imprese, Società ed Enti, di qualsiasi forma ed oggetto, in Italia ed all'estero; l'investimento in titoli pubblici e privati e la loro gestione ed amministrazione, per conto proprio e non a scopo di collocamento;
- c) il coordinamento tecnico e finanziario delle Società ed Enti in cui ha partecipazioni;
- d) lo svolgimento di servizi quali, in via esemplificativa e non esaustiva, gli acquisti, la gestione del personale, i servizi amministrativi in genere, i servizi di informatica aziendale, di ricerca, sviluppo, engineering;
- e) l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili ed ogni altra negoziazione immobiliare; la gestione e l'amministrazione per conto proprio di immobili ed in generale ogni operazione concernente, in modo diretto o indiretto, il campo immobiliare.

Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria; prestare garanzie reali e personali a favore e nell'interesse di terzi; e ciò anche nell'ipotesi che garantiti siano uno o più Soci o Società od Enti in cui uno o più Soci siano partecipi direttamente o indirettamente.

Sono espressamente esclusi dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e qualunque altra attività riservata dalla legge a professionisti iscritti in Albi o a Società per cui la legge richieda caratteristiche particolari.

Art. 3 - Sede

La Società ha sede in Genova. Essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici e dipendenze in Italia e all'estero.

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge nel luogo che risulterà dal libro soci.

Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata dalla data della costituzione sino al 31 dicembre 2100.

MB

TITOLO II - Capitale Sociale - Azioni – Obbligazioni

Art. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è di Euro 11.284.985,40 interamente versato (undicimilioniduecentottantaquattromilanovecentottantacinquevirgolaquaranta) suddiviso in numero 4.340.379 (quattromilionitrecentoquarantamilatrecentosettantanove) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,60 (duevirgolasessanta) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni precedenti. In caso di aumento del capitale sociale le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti salvo le eccezioni ammesse dalla legge.

Art. 6 - Conferimenti

E' consentito ai Soci effettuare conferimenti di beni in natura o di crediti.

Art. 7 - Azioni

Le azioni sono indivisibili.

Art. 8 - Strumenti finanziari

La Società con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dalla legge può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti salvo peraltro quanto previsto dall'art. 2351, comma 5 c.c.

Art. 9 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili nei modi e nei termini di legge.

Art. 10 - Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 11 - Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis, e seguenti c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione che delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO III - Assemblee

Art. 12 - Assemblee degli Azionisti

Le assemblee, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti, o di quelli delle rispettive categorie e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti e dissenzienti, nei limiti della legge, e del presente statuto.

JSB

Art. 13 - Convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno ogni anno a termini di legge per la trattazione degli oggetti di sua competenza. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è inoltre convocata - in via ordinaria o straordinaria - dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno oppure, su richiesta dei soci che rappresentino almeno la percentuale di capitale sociale indicato dalla normativa vigente o dal Collegio Sindacale o da almeno due dei membri del detto Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in Stati della U.E. o nella Confederazione Elvetica.

La convocazione dell'assemblea avviene nella forma e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la percentuale di capitale sociale indicata dalla normativa vigente possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, nei casi, nei modi e nei termini fissati dalla stessa.

Art. 14 - Intervento e rappresentanza in assemblea

L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono disciplinati nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e hanno facoltà di conferire la delega in via elettronica, nei modi previsti dalla normativa vigente. La notifica elettronica della delega è effettuata tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

La società non designa un soggetto al quale i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto ai sensi dell'Art. 135 – undecies d.lgs. n. 58/1998.

Art. 15 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

Per la regolare costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria e per la validità delle deliberazioni, sia in prima che nelle successive convocazioni, valgono le disposizioni della normativa vigente.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o - nei casi di legge o quando ritenuto opportuno - da Notaio.

Art. 16 - Presidente dell'assemblea - Segretario

Il Presidente, o in caso di Sua assenza o impedimento, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione funge da Presidente dell'Assemblea. Qualora siano nominati due Vice Presidenti, svolge la funzione il Vice Presidente più anziano.

In caso di assenza o impedimento del Presidente o di entrambi i Vice Presidenti, l'Assemblea elegge con il voto della maggioranza dei presenti il suo Presidente. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione,



accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti degli accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea - su designazione del Presidente - nomina il Segretario, che può essere scelto anche tra non azionisti.

TITOLO IV - Amministrazione e Rappresentanza

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione

Il sistema di amministrazione adottato dalla Società è il sistema tradizionale. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a dodici membri, anche non soci, secondo la previa determinazione fatta, di volta in volta, dall'Assemblea. Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati con un numero progressivo. Ciascuna lista potrà contenere nominativi di candidati amministratori fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente. Hanno diritto a presentare liste di candidati i soci che, da soli o insieme ad altri, documentino, nei modi e termini posti dalle norme vigenti, di essere complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale stabilita dalle sopra indicate norme.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, contenenti le informazioni relative ai candidati previste dalla legge e dalle norme regolamentari, sono depositate presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente, per il quale è preso a riferimento la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e ai sensi di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Della quota di partecipazione per la presentazione delle liste e delle liste stesse viene data pubblicità nelle forme previste dalla disciplina di legge e regolamentare.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la loro presentazione. Scartate tali liste, per la nomina degli amministratori, quanti siano di volta in volta deliberati dall'assemblea, si procede come segue:

risulteranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella medesima lista, tranne uno. Resta fermo infatti che dovrà comunque essere nominato amministratore il

candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti (lista di minoranza).

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti risulta eletto il candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A.; in difetto, ovvero nel caso in cui due candidati siano in possesso dei requisiti d'indipendenza, sarà eletto il candidato più anziano di età fra quelli indicati in dette liste.

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione o al computo dei voti una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati Amministratori secondo il numero progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa.

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio è composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza fissati dalla disciplina di settore. Nel caso in cui nessuno tra i consiglieri tratti dalle liste, seguendo l'ordine progressivo di presentazione, possieda tali requisiti, saranno esclusi l'ultimo ovvero gli ultimi due degli eletti della lista maggioritaria. Alla nomina dei consiglieri indipendenti mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza, su proposta degli Azionisti presenti.

Se non è possibile procedere alla nomina di uno o più Amministratori con il metodo del voto di lista l'Assemblea delibera a maggioranza, su proposta degli Azionisti presenti o rappresentati.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione stessa va resa al o ai Vice Presidenti.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede alla cooptazione dei membri mancanti rispettando le caratteristiche dei membri da sostituire.

Se nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altra causa, viene a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o la metà dei membri, se essi sono in numero pari, si considera decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata d'urgenza l'assemblea perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio; nelle more, gli amministratori rimasti in carica avranno i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Art. 18 - Presidente del Consiglio di Amministrazione - Vice Presidenti - Segretario

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove l'assemblea non vi abbia già provveduto, elegge tra i suoi membri il Presidente.

Al Presidente compete, in particolare, di dirigere i lavori del Consiglio di Amministrazione, di indire le riunioni, stabilendone le modalità e fissando gli argomenti posti all'ordine del giorno, di provvedere

affinchè adeguate informazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. Il Presidente rimane in carica per la durata del mandato consiliare e può essere rieletto.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere uno o due Vice Presidenti, rieleggibili, ai quali compete, in ordine di età, di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione in prima seduta nomina inoltre il Segretario scegliendolo anche fra non soci ed estranei al Consiglio stesso. Anche il Segretario rimane in carica per la durata del Consiglio e può essere successivamente rieletto.

Art. 19 - Riunione del Consiglio

Il Consiglio si raduna, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, almeno trimestralmente e ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando gliene facciano richiesta due amministratori. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, dal Collegio sindacale o anche da uno dei suoi membri.

La convocazione è effettuata con lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo telex o a mezzo posta elettronica, ai recapiti comunicati alla Società, con preavviso di almeno 24 ore. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove in Italia o in Stati della U.E. o nella Confederazione Elvetica, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonchè di ricevere, trasmettere e visionare i documenti oggetto di discussione e delibera, verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la verbalizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia adunato, qualora sia presente la totalità degli amministratori e dei Sindaci effettivi in carica.

Art. 20 - Deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbale firmato dal Presidente della Riunione e dal Segretario.

Art. 21 - Poteri di gestione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società nell'ambito dell'oggetto sociale, eccettuati soltanto gli atti che per legge sono tassativamente riservati all'assemblea.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può deliberare in merito alle operazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis, c.c., alla istituzione o soppressione di sedi secondarie, all'indicazione di coloro tra gli amministratori che hanno la rappresentanza della società, alla riduzione del capitale in caso di recesso del socio, agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 22 - Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può:

- a) delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, eccettuate sempre le attribuzioni riservate per legge al Consiglio stesso ed in particolare quelle dell'art. 2381 comma 4, c.c.;
- b) nominare Direttori Generali e Procuratori, anche non Consiglieri, determinandone i poteri.

In caso di delega, spetta agli organi delegati curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Gli Organi Delegati riferiscono inoltre al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle sue controllate. Tra queste sono incluse anche le operazioni in potenziale conflitto di interesse.

In caso di delega dei poteri, il Consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Art. 23 - Compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso la cui entità è determinata dall'assemblea; in aggiunta, ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Agli Amministratori Delegati ed agli Amministratori cui siano stati conferiti particolari incarichi, possono essere attribuiti speciali compensi, la cui determinazione è affidata al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale; essi possono in tutto o in parte consistere in partecipazioni agli utili sociali o nell'attribuzione del diritto di sottoscrivere azioni di futura emissione. L'Assemblea può comunque determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 24 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, singolarmente ai Vice Presidenti, nonché agli amministratori a cui siano stati delegati poteri dal Consiglio, nei limiti dei poteri loro attribuiti, e a quegli altri amministratori cui siano stati comunque attribuiti poteri di rappresentanza.

TITOLO V - Collegio Sindacale

Art. 25 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale svolge tutti i compiti ad esso affidati dalla normativa vigente.

Art. 26 - Composizione del Collegio.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; elegge altresì due Sindaci supplenti. Ai fini di quanto previsto da norme di legge e di regolamento, le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa sono: materie economiche, finanziarie, aziendali e giuridiche; ingegneria, chimica, architettura; settore chimico-industriale.

I Sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste, presentate dai soci nelle quali deve essere indicato un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere; in tale elenco saranno indicati separatamente i nominativi dei candidati a Sindaci effettivi ed i nominativi dei candidati a Sindaci supplenti per ciascuna delle due categorie numerati progressivamente.

In ciascuna lista almeno il primo nominativo proposto come Sindaco effettivo ed almeno il primo nominativo proposto come Sindaco supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali. I nominativi restanti devono essere di soggetti che, se non iscritti in tale Registro, abbiano una delle altre caratteristiche previste dalla normativa vigente e dallo statuto.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino, nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente, di essere complessivamente titolari almeno della percentuale di azioni prevista ai sensi di legge e di regolamento. Ogni socio non può presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista, né può votare liste diverse. Ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità; non possono assumere la carica di sindaco coloro i quali ricoprono un numero di cariche in organi di controllo superiore ai limiti fissati dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Le liste - corredate dalle informazioni, indicazioni, certificazioni e dichiarazioni previste dalla disciplina vigente - sono depositate e messe a disposizione del pubblico nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza sia stata depositata una sola lista si applica quanto previsto dalla disciplina vigente.

Unitamente a ciascuna lista – entro il termine di deposito come sopra stabilito - sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Risultano eletti Sindaci effettivi e supplenti:

- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti: i primi due dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci effettivi ed il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci supplenti;
- dalla lista che dopo la prima ha riportato il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi della disciplina vigente (liste di minoranza): il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci effettivi ed il primo dell'ordine progressivo di quelli proposti come Sindaci supplenti.

Nel caso di parità di voti tra liste di minoranza, saranno eletti i candidati più anziani.

Qualora venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti – a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea – tutti i Sindaci proposti in tale lista.

Il Presidente del collegio sindacale è il sindaco eletto dalla lista di minoranza; in mancanza, la presidenza spetta al primo candidato della lista più votata. In caso di parità di voti tra due o più liste risultano eletti i candidati più anziani fino a concorrenza dei posti da assegnare, analogo criterio si seguirà per l'individuazione del Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di mancata presentazione di alcuna lista, l'Assemblea vota a maggioranza e si applicano le ordinarie disposizioni di legge, ivi compreso il rispetto delle qualifiche previste dall'art. 2397 del Codice Civile e dall'altra normativa vigente; l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ed il suo Presidente.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra nel medesimo ruolo il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire, fino alla prossima Assemblea.

Art. 27 - Riunioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono anche tenersi con l'ausilio di mezzi telematici nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 19 del presente statuto.

TITOLO VI La società di revisione

Art. 28 – La revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII – Documenti contabili societari

Art. 29 – Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, tra soggetti con comprovata esperienza in materia giuridica, amministrativa, contabile o finanziaria.

TITOLO VIII - Bilancio

Art. 30 -Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla stesura del bilancio ai sensi della normativa vigente.

Art. 31 - Ripartizione degli utili

Gli utili di ogni esercizio devono essere così ripartiti:

alla riserva legale, per la percentuale fissata dalla legge e nei limiti previsti dalla legge stessa; il residuo alle azioni, salvo che l'assemblea stabilisca una diversa destinazione.

Art. 32 - Acconti sui dividendi

Al Consiglio di Amministrazione spetta la facoltà di deliberare, dopo il rilascio di un giudizio positivo della Società di Revisione sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione, la distribuzione agli azionisti di acconti su dividendi dell'esercizio in corso qualora ritenga che tale distribuzione possa essere fatta senza alcun pregiudizio in relazione ai risultati della gestione sociale.

Art. 33 - Pagamento dei dividendi e relativi acconti

La modalità di pagamento dei dividendi e dei relativi eventuali acconti sono determinate, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi e gli acconti non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della Società e sono devoluti ad incremento della riserva.

TITOLO IX - Disposizioni Finali

Art. 34 - Scioglimento della Società

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea Straordinaria di deliberare le modalità ed i criteri della liquidazione e di nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri, i limiti ed il compenso.

Art. 35 - Rinvio alle norme di legge e alla disciplina regolamentare

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alla legge e alla disciplina regolamentare.

Per validazione - Genova, 28 aprile 2011

